



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 125 del 27/12/2018

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

FESTECCIAMENTI PER LA NOTTE DI CAPODANNO - DIVIETO VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO DALLE ORE 14,00 DEL 31/12/2018 ALLE ORE 08,00 DEL 01/01/2019 .

IL SINDACO

PREMESSO che nella notte fra il 31/12/2018 e il 01/01/2019 sono previste in città diverse manifestazioni per i festeggiamenti del "Capodanno";

TENUTO CONTO che l'evento richiamerà sicuramente una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo in strada;

CONSIDERATO che per fronteggiare al meglio il grosso impatto sulla città richiesto dall'evento è necessario vietare la vendita e il consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro o lattine;

EVIDENZIATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporterebbe l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare ai festeggiamenti, vietando in tutta la città il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

RITENUTO di applicare il suddetto divieto all'intero territorio cittadino;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti del "Capodanno" **dalle ore 14.00 del 31/12/2018 sino alle ore 08.00 del 01/01/2019:**

E' VIETATO NELL'INTERO TERRITORIO CITTADINO

- **il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;**
- **a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: "la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Ai sensi dell'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che l' inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente; al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it;
tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza

Prefettura – protocollo.prefss@pec.interno.it;

Polizia Municipale, sede;

Sassari, 27.12.2018



Il Sindaco
Nicola Sanna